

Codice A1419A

D.D. 24 settembre 2021, n. 1401

**"Fondazione Susanna Olivero Onlus" con sede in Sampeyre (CN). Presa d'atto modifica dello Statuto.**



**ATTO DD 1401/A1419A/2021**

**DEL 24/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** “Fondazione Susanna Olivero Onlus” con sede in Sampeyre (CN). Presa d’atto modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota del 26.11.2020 acquisita al prot. n. 37736 del 26.11.2020 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto della “Fondazione Susanna Olivero Onlus” con sede in Sampeyre (CN);

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 20.07.2015 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n.1202;

la “Fondazione Susanna Olivero Onlus”, al fine di adeguare lo Statuto al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, ha deliberato di approvare un nuovo Statuto come da atto rep. n. 6347 del 05.11.2020, registrato a Cuneo il 06.11.2020 al n. 19993 serie 1T, a rogito della dott.ssa Paola Cappella, notaio in Saluzzo;

considerato che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, fino all’operatività del Registro Unico del Terzo Settore continueranno ad applicarsi le norme *previgentiomissis*

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall’art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

reso atto che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, la denominazione della Fondazione sarà integrata con l’acronimo “ETS”;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93
- articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

### **DETERMINA**

-di prendere atto del del nuovo Statuto della “Fondazione Susanna Olivero Onlus” con sede in Sampeyre (CN)“, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-di iscrivere nel Registro Regionale delle persone giuridiche il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando sarà operativo il Registro unico del terzo settore, di cui al D. Lgs .117/2017, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo “ETS”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,  
pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. statuto\_per\_dd\_Olivero.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Allegato "A" al numero 6347/4829 di Repertorio.**

**S T A T U T O DELLA**

**"Fondazione SUSANNA OLIVERO O.N.L.U.S."**

ART. 1 - E' costituita per volontà del signor OLIVERO Enrico una Fondazione denominata:

**"Fondazione SUSANNA OLIVERO O.N.L.U.S."**

L'Ente ha l'obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, la denominazione "Fondazione SUSANNA OLIVERO O.N.L.U.S.", che costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione. La denominazione della Fondazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della Fondazione al RUNTS.

La Fondazione ha sede in Saluzzo - Via Mattatoio n. 3.

ART. 2 - La Fondazione, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione potrà esercitare, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a];

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera c];

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del volontariato e delle attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i];

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l];

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera q];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w].

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo la Fondazione si propone di attuare, nell'ambito territoriale dei Comuni di Sampeyre, Casteldelfino, Pontechianale e Bellino, le seguenti iniziative di interesse sociale:

- l'assistenza alle persone di età avanzata in condizioni economiche disagiate, prevalentemente in supporto alla gestione della casa di riposo "Ricovero San Giuseppe" sita nel Comune di Sampeyre;
- lo sviluppo dell'istruzione e della cultura, con particolare riguardo a studenti e lavoratori con limitate possibilità economiche;
- la partecipazione e/o promozione di progetti di sviluppo economico della Valle Varaita, nell'interesse della collettività.

La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dalla Fondazione avvalendosi anche dell'attività di volontari. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Fondazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i

limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alla vigente normativa di legge.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, comunque in via non prevalente, né operazioni non consentite o comunque riservate dalla legge a particolari forme societarie.

Per il perseguimento della propria attività, la Fondazione potrà associarsi, nelle forme giuridiche più opportune, con enti pubblici o privati o con altre organizzazioni, qualunque ne sia la natura giuridica, che si propongano finalità uguali od affini alla Fondazione stessa e sempre nel rispetto del pubblico interesse.

ART. 3 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto di costituzione della Fondazione.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento di quanto perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, il tutto nel rispetto della normativa di cui alle lettere d) ed e) del Decreto Legislativo numero 460/1997.

ART. 4 - La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

ART. 5 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.

ART. 6 - Sono membri del Consiglio di amministrazione: - il Parroco pro tempore della parrocchia di Sampeyre o un suo delegato;

il Sindaco pro tempore del Comune di Sampeyre, o competente per il territorio di Sampeyre, o un suo delegato;

tre membri designati dai discendenti eredi diretti del fondatore OLIVERO Enrico.

In caso di cessazione di anche un solo consigliere, gli altri consiglieri provvederanno alla cooptazione del membro cessato ed il consigliere così nominato resterà in carica fino alla successiva riunione del Consiglio.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 7 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, che dura in carica cinque anni e può essere confermato

ART. 8 - Al Consiglio di amministrazione spetta:  
a) di approvare entro il mese di febbraio il

bilancio preventivo ed il programma annuale delle iniziative dell'anno in corso; \_\_\_\_\_

b) di approvare entro 180 giorni il bilancio consuntivo dell'anno precedente, in base ai principi di cui agli articoli 2323 e seguenti del Codice Civile. — Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. \_\_\_\_\_

In particolare, il Consiglio: \_\_\_\_\_

a) stabilisce gli indirizzi delle attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi; \_\_\_\_\_

b) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo; \_\_\_\_\_

c) nomina il Vice Presidente; \_\_\_\_\_

d) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari; \_\_\_\_\_

e) amministra il patrimonio della Fondazione; —

f) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460; \_\_\_\_\_

g) nomina eventualmente il Segretario, scelto anche tra non amministratori della Fondazione; \_\_\_\_\_

h) delibera le modifiche dello Statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi ed ai sensi di legge. \_\_\_\_\_

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega. \_\_\_\_\_

ART. 9 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione per patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali perseguirà gli scopi sociali. —

ART. 10 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. —

Inoltre il Presidente: \_\_\_\_\_

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; \_\_\_\_\_

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; \_\_\_\_\_

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; \_\_\_\_\_

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessario; \_\_\_\_\_

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie; \_\_\_\_\_

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente o, in sua assenza, il membro del Consiglio di Amministrazione in carica più anziano. \_\_\_\_\_

ART. 11 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. \_\_\_\_\_

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare o, quando particolari esigenze d'urgenza lo impongano, mediante telegramma, fax o e-mail, con quarantotto ore di preavviso. \_\_\_\_\_

Art. 12 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. \_\_\_\_\_

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. \_\_\_\_\_

Art. 13 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario designato, il quale potrà essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

ART. 14 - Il Segretario del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio stesso, anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione, il quale provvede pure a determinarne i compiti. \_\_\_\_\_

ART. 15 - I componenti il Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio. \_\_\_\_\_

ART. 16 - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. \_\_\_\_\_





L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo non può essere retribuito, è dunque una carica gratuita.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica, un collegio o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

La revisione legale dei conti non può essere retribuita. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 17 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

ART. 18 - La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che l'organizzazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano

effettuate a favore di altre ETS o altri enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 19 - La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 20 - In caso di scioglimento della Fondazione, ovvero di estinzione per qualunque causa, l'intero patrimonio residuo dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti di Terzo Settore o ad altri enti aventi fini di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 21 - La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

ART. 22 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali di diritto ed alle norme di Legge applicabili in materia.

In originale firmato:

Paola Olivero

Paola Cappella Notaio (sigillo).



Copia conforme all'originale, firmato  
ai sensi di legge \_\_\_\_\_

Si rilascia per USI  
AMMINISTRATIVI

Saluzzo, 18/11/2020

*Paolo Giffelle*

